

COMUNITA' MONTANA SABINA IV^A ZONA REGIONE LAZIO

Provincia di Rieti

RELAZIONE SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 D.LGS. 267/2000 (BILANCIO 2022/2024)

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;

1) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Alla data del 22/07/2022 la previsione al 31.12.2022 di accertamenti e impegni NON PRESENTA squilibri da dover ripianare, e pertanto, non si rende necessaria l'adozione di provvedimenti necessari al ripristino del pareggio di parte corrente ne di quello derivante dal conto dei residui.

ENTRATE E SPESE CORRENTI

- alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;
- sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l'equilibrio relativo al finanziamento delle spese in conto capitale.

2) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stato accertato:

- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

3) RIPIANO DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Non ricorre la fattispecie.

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, a ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) del T.U. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

-in ambito di equilibri economico – patrimoniali, l'ente locale, come si desume dai documenti programmatici, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli;

-in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione si da atto che il Bilancio dell'ente prevede solo trasferimenti da parte di altre amministrazioni ed entrate non soggette a svalutazione, e pertanto, non è stato previsto alcun accantonamento a tale fondo. *(Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa) (Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011);*

-In ambito alla congruità del **fondo garanzia debiti commerciali**, si da atto che l'Ente come certificato con Decreto n. 5 del 23/02/2022, non è soggetto all'obbligo di accantonamento in quanto rispettoso dei vincoli imposti dall'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018.

SI PROPONE

l'adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: «*Salvaguardia degli equilibri di bilancio*» con il seguente dispositivo:

1°) EQUILIBRI DI BILANCIO.

IN ASSENZA DI ESIGENZE DI RIEQUILIBRIO
<i>Di dare atto che non sussiste la necessità di adottare alcun provvedimento di «Salvaguardia degli equilibri di bilancio, o di Ripristino del pareggio del bilancio per l'anno finanziario 2022.</i>

2°) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO

IN ASSENZA DI VARIAZIONI
<i>Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, come risulta dalla relazione dei responsabili dei servizi, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di "Riconoscimento di legittimità".</i>

3°) RIPIANO DI DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

IN ASSENZA DI VARIAZIONI
<i>Di prendere atto della inesistenza di debiti fuori bilancio e che l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione.</i>

-in ambito di equilibri economico – patrimoniali, l'ente locale, come si desume dai documenti programmatici, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli;


-in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione si da atto che Il Bilancio dell'ente prevede solo trasferimenti da parte di altre amministrazioni ed entrate non soggette a svalutazione, e pertanto, non è stato previsto alcun accantonamento a tale fondo. *(Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa) (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);*

-In ambito alla congruità del **fondo garanzia debiti commerciali**, si da atto che l'Ente come certificato con Decreto n. 5 del 23/02/2022, non è soggetto all'obbligo di accantonamento in quanto rispettoso dei vincoli imposti dall'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018.

Poggio Mirteto, 22/07/2022

I Responsabili dei Servizi

[Signature]
.....
(APPAR. GENERALI e AD INTERIM)
UFF. TECNICO e UFF. FINANZIARIO



Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]
.....
AD INTERIM